



COMUNE DI LUMEZZANE **(PROVINCIA DI BRESCIA)**

Ordinanza n. 86

OGGETTO: *Ordinanza per la disciplina delle attività di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche nello stadio comunale e nelle adiacenze in occasione dell'incontro amichevole di calcio del 27.07.2024 ore 18:30*

IL SINDACO

Premesso che con la promozione in serie C girone A di FC Lumezzane per gli incontri sportivi che si disputano a livello professionale presso lo Stadio comunale di Lumezzane - in località Gombaiolo - si prevede la partecipazione di numerosi spettatori;

Considerata la possibilità che si creino situazioni di degrado derivanti dalla presenza e dal comportamento di persone che, dedite al consumo di bevande, soprattutto in occasione di manifestazioni sportive, possono ritrovarsi in uno stato di eccitazione e di allentamento dei freni inibitori tali da mantenere condotte violente e/o comunque di nocimento per la sicurezza urbana, nonché per l'ordine pubblico;

Rilevato che tali comportamenti, anche in relazione all'eccessivo uso di bevande alcoliche e dai conseguenti connessi fatti degenerativi ed all'uso dei contenitori di vetro, rappresentano pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana anche in relazione al possibile impiego di tali contenitori in vetro come strumenti di offesa;

Vista la relazione, prot. 33678 del Gruppo Operativo Sicurezza ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 tenutosi in data 25.07.2024;

Ravvisata la necessità di introdurre limitazioni alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte dei pubblici esercizi, dei circoli e degli esercenti il commercio su aree pubbliche che operano nella zona compresa all'interno del perimetro costituito delle seguenti vie e piazze anch'esse ricomprese nel divieto:

Via Magenta, Via Regne, Via Don Minzoni, Via X Giornate, P.zzale Piscina, Via Garibaldi (da civico n.110 al civico n. 14 e dal civico n. 79 al civico n. 19), Via Montessori,

VISTI:

- l'art. 70 della legge Regionale n.6 del 2 febbraio 2010;
- il D. Lgs 31.03.1998, n. 114;
- il d.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

In occasione dell'incontro di calcio del **27.07.2024 ore 18:30** sono vietate la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche (gradazione alcolica superiore a 5 gradi) all'interno dell'impianto sportivo stadio "Tullio Saleri;

Tale divieto è esteso, agli esercenti di pubblici esercizi, circoli, esercizi commerciali e commercianti su aree pubbliche che operano nella zona compresa all'interno del perimetro costituito delle seguenti vie e piazze anch'esse ricomprese nel divieto:

Via Magenta, Via Regne, Via Don Minzoni, Via X Giornate, P.zzale Piscina, Via Garibaldi (da civico n.110 al civico n. 14

e dal civico n. 79 al civico n. 19), Via Montessori

Tale divieto inizia due ore prima dell'evento e per tutto il perdurare dello stesso;

Alle attività commerciali site all'interno della predetta zona sarà comunque consentito lo svolgimento della normale attività di vendita di bevande non alcoliche in plastica e lattina nell'ambito del normale approvvigionamento della spesa per le famiglie;

Il divieto non si applica limitatamente alla somministrazione e consumo di bevande alcoliche che avvenga all'interno di locali di ristorazione con cucina (trattorie, pizzerie, ristoranti e simili) purché la loro assunzione sia effettuata durante la consumazione del pasto; rimane invece il divieto di somministrazione al banco e alla vendita per asporto.

È inoltre vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica o alluminio, ferma restando la possibilità di miscela di tali bevande in contenitori di carta; e l'introduzione nell'area delle manifestazioni sportive di bevande soggette ai predetti divieti, sia per uso personale che per la distribuzione agli spettatori, anche se a titolo gratuito

A tale scopo, si invitano gli esercenti delle attività coinvolte a verificare le proprie caselle di posta certificata, in quanto, visti i tempi ristretti per la comunicazione delle segnalazioni in oggetto, sarà questo il canale che l'ufficio Commercio utilizzerà per trasmettere eventuali estensioni del divieto

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.

L'inosservanza dell'ordine verrà perseguita a norma dell'art. 650 C.P.

Si dà atto che

La presente ordinanza:

- è preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Brescia ai sensi dell'art. 54 del DL 267/2000;
- è immediatamente esecutiva

A V V E R T E

La presente ordinanza viene trasmessa alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia per gli aspetti di specifica competenza.

Resta salva la competenza del Prefetto e delle Forze dell'Ordine per l'eventuale adozione di provvedimenti afferenti la zona limitrofa all'impianto sportivo.

Avverso la presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza medesima.

La presente ordinanza è valida per la partita **di calcio del 27.07.2024 ore 18:30**

Lumezzane, 26/07/2024

Il Sindaco

Josehf Facchini

(firmato digitalmente ai sensi del

D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)